



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38043 - Via Verdi 35
Cod. Fiscale 80005890225

Tel. (0461) 556624 - Fax 556050
Internet www.comunebedollo.it
P. Iva 00473460228



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DELL' IMPIANTO SCIISTICO IN LOCALITA'PRADISCI DEL COMUNE DI BEDOLLO

Art. 1

Oggetto e durata della concessione

Il Comune di Bedollo (d'ora in poi denominato "Concedente") concede a _____ (d'ora in poi denominato "Concessionario") le strutture sottoindicate site in _____, comprese le attrezzature inventariate di proprietà comunale presenti nei suddetti impianti, al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sciistiche invernali e relativamente alla _____.

Con il contratto sono affidati al Concessionario ogni attività e servizio nonché le spese necessarie al miglior funzionamento degli impianti in oggetto, compresi tutti i servizi di custodia e di manutenzione ordinaria delle strutture sciistiche. La durata della concessione è fissata in anni 5.

Art. 2

Descrizione degli impianti e delle attrezzature

Gli impianti sciistici in località Pradis-ci oggetto di concessione sono costituiti da:

Gli impianti sciistici in Loc. Pradis-ci oggetto di concessione sono costituiti da:

- battipista mod. Prinoth T2 con motore VM 144 CV;
- quadro elettrico per alimentazione impianto per 3CEE;
- n. 02 generatori neve Areco jr. su torre idraulica e ruote, compresi accessori;
- sciovia a fune bassa – manovia, completa di stazione motrice tipo 730 con motore CV 10;
- anello di fune impalmata tipo Atlas, pari a m.l. 376;
- biglietteria mobile da m. 2 x m. 3,5;
- pali in legno per delimitazione pista completi di bandierine;
- staffe per manovia;
- pannelli Isodue;
- nastro trasportatore;
- struttura adibita a magazzino e servizi igienici.+ struttura a monte
- attrezzatura di protezione e sicurezza (materassi)
- Ulteriori eventuali attrezzature da specificare con apposito verbale di consegna

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, il Concessionario dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione.

Quanto descritto viene affidato al Concessionario, che ne garantirà, per tutto il periodo di affidamento, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Art. 3

Modalità e prescrizioni per l'utilizzo degli impianti

Nell'attività di utilizzo dell'impianto, il Concessionario dovrà rigorosamente attenersi a quanto previsto dalla normativa nazionale e provinciale vigente in materia ed a quanto disposto dal presente Capitolato Speciale, nella consapevolezza che la propria attività non dovrà in alcun modo pregiudicare la possibilità di utilizzo degli impianti stessi.

A tutti gli utilizzi autorizzati dal Concedente negli impianti sportivi oggetto del presente Capitolato,

il Concessionario dovrà garantire, senza oneri per il proprietario dell'impianto, tutti i connessi servizi tecnico - ausiliari. Al di fuori di quanto previsto nel presente Capitolato ed alle date calendarizzate, il Concessionario sarà libero di organizzare e gestire e mettere in funzione gli impianti, sempre nel rispetto delle norme di legge vigenti, servizi o attività collaterali rispetto a quelli oggetto del contratto (quali, a mero titolo esemplificativo, attività ludico – motorie per bambini gare ecc., con gestione a proprio esclusivo carico, fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico del Concessionario. I proventi di tali eventuali attività saranno di esclusiva competenza del Gestore).

Il Concedente si impegna sin d'ora a rilasciare al Concessionario le eventuali autorizzazioni e/o licenze necessarie, come previsto al successivo art. 4, qualora in possesso dei requisiti di legge.

Art. 4

Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario provvederà:

1. a condurre le attività assumendosi in proprio il rischio d'impresa e tenuto conto che sarà obbligato a garantire il funzionamento delle strutture facendosi carico dei costi derivanti.

Il Concessionario si obbliga, in caso di adeguato innevamento, all'apertura degli impianti. In particolare si obbliga all'utilizzo dell'impianto di innevamento artificiale operante in sicurezza ogni qual volta si renda necessario per assicurare l'apertura degli impianti sciistici.

Riguardo all'innevamento artificiale esso dovrà essere attivato in modo tale da garantire lo sfruttamento dell'impianto in periodi con basse temperature e a inizio stagione e tutte le volte che si presentino temperature idonee al funzionamento dei cannoni da neve.

2. ad assicurare la manutenzione ordinaria (da intendersi come quella prevista dai libretti di manutenzione dei vari impianti) delle strutture, degli impianti tecnici e delle attrezzature per garantire il corretto funzionamento, i controlli non distruttivi e la **magnetoscopia** della fune, esclusi gli oneri derivanti da tutte le revisioni speciali e generali previste dalla normativa vigente e di eventuale futura emanazione per gli impianti a fune;

3. a provvedere alla battitura ed alla messa in sicurezza di tutte le piste da sci della stazione sciistica di Pradisci nel rispetto della vigente normativa ed ad opera d'arte.

4. qualora dovessero verificarsi durante l'esercizio degli inconvenienti di funzionamento dell'impianto tali da richiedere un intervento di manutenzione straordinaria urgente, il Concessionario è autorizzato ad intervenire tempestivamente per garantire la continuità del servizio, contattando ditte specializzate e/o fornitori qualificati in grado di effettuare gli interventi necessari per il ripristino delle funzionalità delle sciovie. Le somme anticipate dal Concessionario saranno poi rimborsate dalla proprietà dell'impianto, a condizione che gli interventi eseguiti vengano preventivamente autorizzati dal Direttore d'esercizio/Assistente Tecnico dell'impianto, verificata la congruità tecnica – economica dell'intervento nell'interesse del Concedente e che sussistano le condizioni per l'urgenza. Gli interventi non approvati dal Direttore d'esercizio/Assistente Tecnico rimarranno ad esclusivo carico del Concessionario;

Le attrezzature acquistate dal Concessionario per la gestione degli impianti resteranno di sua proprietà

Le eventuali attrezzature previste dalla normativa sulla sicurezza dovranno essere richieste alla proprietà e da questa fornite.

Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere:

- all'apertura e alla chiusura degli impianti e delle loro pertinenze;
- alla pulizia delle aree esterne;
- alle spese di direzione tecnica, pubblicità, stampa dei biglietti;
- alla custodia degli impianti;
- allo sfalcio delle strette pertinenze delle strutture
- Controllo mensile durante tutto il corso dell'anno dello stato del materiale
- alla dotazione di materiale e servizio di primo soccorso o di prima rianimazione a norma di legge;

- alle spese per il personale di servizio impiegato nel funzionamento dell'impianto, che dovrà essere qualificato, regolarmente denunciato e con copertura assicurativa in atto;
- a garantire la manodopera per l'assistenza, per i collaudi e le prove;
- a garantire la manutenzione ordinaria degli impianti e dei mezzi dati in concessione;
- alla stipula di polizza di responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio, come indicato al successivo art. 9.

In particolare il Concessionario si assume l'incarico di effettuare i lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto come previsto dal manuale di uso e manutenzione della seggiovia, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali di consumo necessari;

Il Concedente si riserva la possibilità di far eseguire, in qualsiasi momento, verifiche e perizie tecniche atte ad accertare il funzionamento della struttura e, pertanto, il Concessionario si obbliga a consentire, durante l'apertura degli impianti, l'accesso del personale del Comune incaricato del controllo;

In caso di rilievi l'Amministrazione effettuerà la contestazione al Concessionario indicando le mancanze riscontrate e gli interventi da eseguire, assegnando termine per provvedervi;

Il Concessionario dovrà garantire costantemente uno standard qualitativo elevato e non potrà apportare modifiche di alcun genere alla struttura e agli impianti avuti in gestione, se non preventivamente autorizzate dal Concedente.

Il Concessionario inoltre dovrà consentire al Concedente l'esecuzione degli eventuali lavori di messa a norma, in qualsiasi periodo dell'anno, senza rivalsa alcuna da parte del Concessionario nei confronti dell'Amministrazione, per mancata apertura o interruzione della stessa.

Ogni spesa di esercizio e connessa alla manutenzione ordinaria dell'impianto è a carico del Concessionario, così come ogni altra spesa, ivi comprese le seguenti:

- Personale (compreso il responsabile, e Direttore Tecnico);
 - Manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti tecnici e delle attrezzature;
 - Spese di luce;
 - Pagamento dei diritti, imposte, tasse, permessi, pubblicità, licenze, autorizzazioni, nullaosta necessari per la conduzione degli impianti, etc;
 - Polizze assicurative e quant'altro necessario al funzionamento delle strutture, degli impianti tecnici e delle attrezzature;
- Il Concessionario si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture e attrezzature per propria responsabilità diretta o a causa di incauto utilizzo delle stesse da parte degli utenti.
- E' ammesso l'utilizzo dell'impianto per manifestazioni sportive in qualunque periodo, anche comportanti la temporanea chiusura al pubblico non interessato all'evento, previo accordo tra le parti.

Art. 5 Tariffe

Le tariffe per l'uso degli impianti sono stabilite dal Concessionario in accordo con il Concedente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 della L.P. 21.04.1987 n. 07 e l'art. 11 del regolamento di attuazione D.P.G.P. 22.09.1987 n. 11/51leg. e ss.mm., così come sarà onere del Concessionario comunicare al Concedente il tempo di validità delle tariffe e qualsiasi variazione ad esse afferente.

Il Concessionario deve rendere pubbliche le tariffe, con mezzi idonei presso gli impianti oggetto dell'affidamento.

Eventuali agevolazioni ai cittadini residenti nel Comune di Bedollo, ai proprietari dei terreni e agli appartenenti atleti agonisti dello Sci Club locale saranno concordate con il Gestore, tenendo altresì conto della tradizionale giornata gratuita agli alunni delle Scuole di Bedollo.

Art. 6

Oneri a carico del Concedente

Sono a carico del Concedente, oltre ad assicurare la regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

- Riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sui mezzi qualora siano danni addebitabili ad usura o dovuti ad eventi di scasso opportunamente segnalati al Concedente e non invece a danneggiamenti da parte degli utilizzatori

Art. 7

Criteri di aggiudicazione

L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta più alta rispetto al prezzo determinato a base d'asta.

Art. 8

Requisiti di partecipazione alla procedura di gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti aventi i requisiti necessari per lo svolgimento della gestione dell'impianto secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 settembre 1987, n.11-51/Legisl. e ss.mm.

Art.9

Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa R.T.C. e R.C.O. per la responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio con massimale minimo dell'importo di Euro 5.000.000,00, da depositare all'atto della stipula del contratto di Concessione.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso gli impianti e la struttura concessa in utilizzo, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico del Concessionario e precisati all'art. 4.

Il Concessionario risponde di tutto quanto concerne la gestione oltre che del proprio personale e dovrà segnalare al Concedente, per iscritto, ogni difetto di funzionamento degli impianti, interrompendo, in caso di disfunzione, l'uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del caso.

Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del Capitolato speciale.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esercizio delle attività sportive, restando a suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Risponderà, inoltre, dei danni causati a strutture e attrezzature degli impianti e relative pertinenze, nonché dei danni derivati ai frequentatori in conseguenza di incidenti sulle piste e sugli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità a riguardo. Non è considerato danno l'usura prodotta da un corretto utilizzo.

All'atto della consegna i beni e le attrezzature verranno fatti constare in apposito inventario da allegarsi al verbale di consegna.

Il Concessionario risponderà della gestione e del comportamento del personale, dei soci e di altri soggetti presenti nelle strutture a vario titolo per le mansioni conferite e si obbliga a tenere il Comune sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere arrecati alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente affidamento.

Art. 10

Cauzione

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente affidamento, il Concessionario depositerà c/o l'Ufficio Comunale, all'atto della firma della stessa, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione rapportato all'intera durata del contratto di concessione. Tale cauzione, da costituirsi nei modi previsti dalla legge 348 del 10/06/1982 e s.m.i., sarà restituita dopo l'avvenuta regolare consegna al Comune della struttura sportiva in oggetto e sempre che il Concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata. Il Comune avrà diritto a trattenere ed incamerare in via amministrativa ed unilaterale, la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza e/o inadempienza del Concessionario.

Tale possibilità è estesa ai danni da essa direttamente o indirettamente arrecati alla struttura e agli impianti, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

Art. 11

Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo degli impianti diversa da quelle previste dal presente Capitolato se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12

Canone e durata del contratto

L'importo del canone annuo dovuto dal Concessionario posto a base di gara è di € 770,00 + Iva.

La validità del contratto è determinata in anni cinque a partire dalla data di stipula del contratto. Il Concessionario resterà obbligato fin dalla data di aggiudicazione e potrà svincolarsi qualora non si addivenga alla stipula del contratto entro 90 giorni dall'aggiudicazione, mentre il Concedente lo sarà al momento dell'approvazione del verbale di aggiudicazione. Qualora il Concessionario intenda recedere anticipatamente dal contratto, dovrà darne avviso almeno 180 giorni prima. In caso in cui non presenti l'avviso dovrà versare una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Il Concessionario dovrà versare il canone dovuto entro il 30 aprile di ogni anno. L'Amministrazione Comunale, potrà in caso di eccezionali eventi meteorologici (scarsità di neve) dispensare la ditta dal pagamento del canone annuale.

Art. 13

Uso dei locali ed impianti – sospensione

Con la firma del contratto di concessione, il Concedente garantisce per tutta la durata della concessione il libero uso delle strutture di cui trattasi, fatta comunque salva ogni sospensione che dovesse verificarsi per anomalie, disfunzioni, adeguamento sugli impianti o lavori di messa a norma richiesti da leggi vigenti al momento della firma del contratto e/o che venissero emanate durante il corso di validità del contratto stesso che richiedessero lavori di manutenzione straordinaria.

Art. 14

Qualificazione del personale, oneri previdenziali e assicurativi

Il Concessionario, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, dovrà svolgere il servizio con personale tecnico alle proprie dipendenze dotato della necessaria qualifica ed esperienza per il corretto funzionamento degli impianti, prevedendo la presenza di idoneo numero di addetti durante l'apertura dei medesimi.

E' tenuta, inoltre, per i propri addetti al rispetto degli standard di trattamento salariale, previdenziali ed assicurativi di settore, ed a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti o lo comprovì. Dovrà, inoltre, dotarsi di un Responsabile d'Esercizio, di un Direttore di esercizio. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico, e il Concessionario è tenuto a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le eventuali segnalazioni e/o richieste del Comune in questo senso saranno

impegnative per il Concessionario nel rispetto del diritto del lavoro e delle specifiche norme contrattuali.

Art. 15

Pubblicità attività commerciali

Il Concessionario potrà esporre, in apposite bacheche, materiale sportivo e commerciale, previo il rilascio delle apposite autorizzazioni di legge, e sarà ritenuto responsabile relativamente al rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 16

Riconsegna delle strutture

Alla scadenza della concessione, il Concessionario dovrà restituire le strutture con relativi impianti ed accessori nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso del Concedente ed il normale logorio d'uso.

Alla riconsegna delle strutture, che dovrà essere oggetto di apposito verbale, dovranno pertanto essere eseguite, a cura del Concessionario, tutte le opere di manutenzione ordinaria, delle quali si dovrà fare cenno nel citato verbale ai fini dello svincolo o meno della cauzione.

Art. 17

Risoluzione anticipata del contratto

Il Comune avrà diritto di risolvere unilateralmente il contratto con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) dopo la seconda contestazione scritta da parte del responsabile del servizio di eventuali addebiti per incuria nella gestione; nel caso di contestazioni di natura tecnica da parte della proprietà le valutazioni dovranno essere supportate esclusivamente da motivazioni di natura tecnica.
- b) qualora il Concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- c) qualora si verifichi il fallimento del Concessionario ovvero lo scioglimento dello stesso o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo del Concessionario, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale è stato stipulato il contratto;
- d) qualora il Concessionario sia sottoposto a misure quali il concordato preventivo, l'amministrazione controllata ed altri analoghi provvedimenti;
- e) qualora il Concessionario si sia reso responsabile di gravi violazioni del contratto; f) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 e degli obblighi di cui all'art. 4 del presente capitolato speciale d'appalto;
- g) violazione del disposto di cui al successivo art.18 "Cessione del contratto";
- h) mancato rispetto dei termini di cui all'art. 21, comma 1, ultimo capoverso.

Art. 18

Decadenza dalla gestione

Il Concessionario decade dalla concessione in caso di fallimento, di scioglimento o cessazione dell'attività nel ramo.

Art. 19

Rescissione

Dopo il primo anno, ove il Concessionario, nel corso della durata del contratto, ritenga di non voler proseguire con la gestione degli impianti, è ammessa la rescissione unilaterale del contratto, da comunicarsi 180 giorni prima. In caso in cui non presenti l'avviso dovrà versare una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Il Concedente potrà comunque svincolarsi da qualsiasi obbligo contrattuale nel caso in cui il Concessionario non gli corrisponda il canone previsto da contratto entro 90 giorni dai termini ivi stabiliti o qualora il Comune proprietario non provveda ad interventi di manutenzione straordinaria che implichino il non corretto funzionamento degli impianti e della sicurezza delle piste.

Art. 20

Cessione del contratto

E' fatto espresso divieto al Concessionario di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nel contratto. E' nulla la cessione o la subgestione del contratto.

Il Concessionario è tenuto al rispetto delle leggi antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Art. 21

Modificazione del contratto

Ogni modifica ed integrazione al contenuto del contratto sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 22

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Bedollo ed il Concessionario è competente il Foro di Trento.

Art. 23

Penali

Fatta salva la possibilità della risoluzione del contratto, eventuali particolari inadempienze d'obbligo derivanti dal capitolato speciale, comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:

- Per le infrazioni di lieve entità potrà essere applicata al Concessionario una penale di €.100,00;
- Per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al contratto verrà applicata una penale di Euro 150,00;
- Per l'inosservanza di cui all'art. 4 in merito al rispetto di tutte le operazioni e norme relative agli aspetti igienico – sanitari concernenti la manutenzione e la vigilanza dell'impianto sportivo, fatte salve e impregiudicate le azioni di competenza dell'A.S.L., verrà applicata una penale di Euro 250,00;
- Per le opere di manutenzione ordinaria eseguite dal Concessionario a seguito di invito – diffida, verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo delle opere;
- Per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dal Comune verrà applicata una penale pari al doppio dell'importo delle stesse;
- Per ritardato pagamento delle rate di canone di gestione:
 - sanzione pecuniaria pari allo 0,5% per ogni mese di ritardo per i primi due mesi, - dell'1% mensile per il terzo e quarto mese.
- Il ritardo di oltre quattro mesi rispetto alle scadenze contrattuali, comporterà la risoluzione del contratto, senza diritto di rivalsa alcuna da parte del Concessionario.

Le penali verranno applicate dal Responsabile del procedimento.

L'applicazione delle stesse sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata anche tramite pec (posta elettronica certificata) o e-mail. Il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Il mancato versamento delle penali, in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte del Concedente e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito, può comportare la risoluzione del contratto con le modalità di cui all'art.17.

Art. 24

Referenti

Il Concedente, Comune di Bedollo, indica quale suo referente responsabile degli impianti il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale e come Responsabile del presente procedimento il

Segretario comunale.

Art. 25

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.